

## CAPITOLATO D'ONERI

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016

ID 1934



## INDICE

<b>INDICE .....</b>	<b>2</b>
<b>1   PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
1.1 Responsabile del procedimento .....	4
1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara .....	4
1.3 Il Sistema informatico.....	4
1.4 Durata del procedimento .....	5
1.5 Richieste di chiarimenti .....	5
1.6 Banca dati .....	5
1.7 Requisiti richiesti .....	5
<b>2   OGGETTO .....</b>	<b>6</b>
2.1 Prestazioni .....	6
2.2 Lotti, quantitativo massimo e valore stimato dell'Accordo Quadro .....	8
2.3 Durata dell'Accordo Quadro.....	9
2.4 CIG .....	9
2.5 Costi per rischi da interferenza (dvri) .....	9
2.6 Verifiche ispettive.....	9
<b>3   IL SISTEMA .....</b>	<b>10</b>
3.1 Il Sistema .....	10
3.2 Gestore del Sistema.....	11
3.3 La registrazione al Sistema .....	11
<b>4   PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....</b>	<b>12</b>
4.1 Invio dell'offerta .....	12
4.2 Area comunicazioni .....	14
4.3 Forma di partecipazione .....	14
<b>5   DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>15</b>
5.1 Documenti amministrativi da produrre.....	15
5.2 Documento di gara unico europeo (d'ora in poi anche DGUE) .....	16
5.3 Documento di partecipazione .....	19
5.4 Partecipazione a più lotti.....	20
5.5 Avalimento.....	21
5.6 Pagamento del contributo all'ANAC.....	22
5.7 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore .....	23
5.7.1 Eventuali riduzioni della garanzia.....	25
5.8 Procura .....	28
5.9 Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale .....	28
5.10 Atti relativi al RTI o Consorzio .....	28
<b>6   OFFERTA ECONOMICA.....</b>	<b>29</b>
<b>7   MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>30</b>
7.1 Aggiudicazione dell'Accordo Quadro .....	30
7.2 Criterio di aggiudicazione dell'Accordo Quadro .....	30
<b>8   PROCEDURA DI GARA.....</b>	<b>33</b>
8.1 Nomina Commissione e sedute.....	33
8.2 Ulteriori regole e vincoli .....	36
8.3 Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara .....	37
8.4 Accesso agli atti all'esito della procedura di gara.....	39
<b>9   ADEMPIMENTI PER LA STIPULA.....</b>	<b>39</b>



<b>10</b>	<b>GARANZIA .....</b>	<b>42</b>
10.1	Garanzia definitiva.....	42
10.2	Garanzia per le verifiche ispettive.....	44
<b>11</b>	<b>APPALTI SPECIFICI .....</b>	<b>44</b>
<b>12</b>	<b>SUBAPPALTO .....</b>	<b>44</b>
<b>13</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>46</b>
<b>14</b>	<b>CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....</b>	<b>47</b>
<b>15</b>	<b>REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA .....</b>	<b>47</b>
<b>16</b>	<b>ALLEGATI .....</b>	<b>48</b>



## **1 PREMESSA**

La Consip S.p.A. a socio unico, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha bandito una gara comunitaria a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per ciascuno dei quattro Lotti geografici per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a prezzo variabile per le Pubbliche Amministrazioni: Lotto n. 1 CIG 7134274D23; Lotto n. 2 CIG 7134296F4A; Lotto n. 3 CIG 7134309A06; Lotto n. 4 CIG 71343170A3; mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data **15/09/2017** sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato sul "profilo del committente" [www.consip.it](http://www.consip.it), nonché sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it), come da determina pubblicata sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it).

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del presente Bando sono rimborsate alla Consip dagli aggiudicatari dell'Accordo Quadro entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 4.000,00; rimane inteso che Consip S.p.A. renderà noto agli aggiudicatari di ciascun Accordo Quadro, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando. L'importo sarà ripartito tra gli aggiudicatari dei vari Lotti in parti uguali.

### **1.1 Responsabile del procedimento**

È designato quale Responsabile del procedimento, l'Ing. Ferdinando Aureli ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al singolo contratto di fornitura che verrà stipulato con l'affidamento del singolo Appalto Specifico.

### **1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara**

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it). Sul profilo del committente e sui suddetti siti Internet, è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato pdf/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

### **1.3 Il Sistema informatico**

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato



nel presente Capitolato d'oneri. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l'offerta.

#### **1.4 Durata del procedimento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

#### **1.5 Interpello**

La Consip S.p.A., nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

#### **1.6 Richieste di chiarimenti**

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Capitolato d'Oneri, dello Schema di Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Consip S.p.A.. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno **03/10/2017** in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

#### **1.7 Banca dati**

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9, comma 1**bis**, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema *AVCPass* per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti generali, economico finanziari inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Capitolato d'Oneri.

#### **1.8 Requisiti richiesti**

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che Consip S.p.A. si è



determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il requisito di fatturato specifico di cui al punto III.1.2 del Bando di gara - per una serie di motivazioni. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo dell'Accordo Quadro tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dall'Accordo Quadro. Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico di cui sopra, tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016. A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi.

#### **Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012**

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della Legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue l'Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari a 0,2 Euro per ogni MWh fatturato, comprensivo delle relative Perdite di rete standard, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente iniziativa dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

## **2 OGGETTO**

### **2.1 Prestazioni**

La presente procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per ogni Lotto con un solo operatore economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e dei servizi connessi, come meglio definite nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, alle condizioni tutte espressamente stabilite nello Schema di Accordo Quadro e suoi allegati.

Si rappresenta che la presente iniziativa è destinata alle sole Amministrazioni contraenti che abbiano preventivamente tentato di accedere, senza successo, alla Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tempo vigente (attiva). Le medesime Amministrazioni sono tenute a dare evidenza di tale circostanza all'atto di emissione dell'ordinativo di fornitura ODA/AS, secondo i termini e le modalità meglio descritte nello Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.

Al ricorrere di tali presupposti, il fornitore aggiudicatario della presente iniziativa – all'atto della ricezione degli ordinativi di fornitura (ODA) quali Appalti Specifici AS (II fase dell'Accordo Quadro) – sarà tenuto ad eseguire la fornitura, senza sollevare alcuna eccezione, né avvalersi della facoltà di sospensione dell'esecuzione contrattuale, né in alcun modo condizionare l'esecuzione. I punti di prelievo presenti nell'AS/ODA dovranno pertanto essere messi in attivazione secondo le tempistiche dettagliate nell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico.

La durata dei contratti attuativi AS/ODA è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di avvio effettivo



(inizio erogazione) della fornitura. È tuttavia facoltà del fornitore dopo 6 mesi dall'avvio della somministrazione risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento nei pagamenti da parte amministrazione contraente, nel caso a tale data non sia stato incassato almeno il 20% del valore della fornitura fatturata.

Per ciascun lotto, inoltre, il Fornitore aggiudicatario s'impegna a rendere disponibile una quota di energia elettrica pari al 20% del suddetto quantitativo massimo e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:

- **62 GWh** per il Lotto 1;
- **104 GWh** per il Lotto 2;
- **116 GWh** per il Lotto 3;
- **72 GWh** per il Lotto 4;

la cui origine/produzione sia certificata secondo quanto disciplinato all'articolo 6 del Capitolato Tecnico "*Certificazione dell'Energia Verde*".

È facoltà del Fornitore aggiudicatario accettare ordinativi di fornitura di energia elettrica certificata verde oltre il quantitativo del 20% del massimale purché alle medesime condizioni disciplinate dell'Accordo Quadro.

Si precisa che la quantità di energia elettrica certificata verde è una quota parte del massimale del singolo lotto e non costituisce un lotto accessorio a sé stante.

Il Fornitore s'impegna, inoltre, a rendere disponibile un Logo o un Marchio, che, per la durata della fornitura, verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché a sottoporre, qualora disponibile, uno schema di licenza del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è, altresì, facoltà delle Amministrazioni, chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che, nel caso il Fornitore non acconsentisse alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, richiedendo e predisponendo al riguardo gli atti necessari. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato nel Capitolato Tecnico.

Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità di trasporto e/o di approvvigionamento di energia elettrica che Terna S.p.A. e/o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. Il detto rilascio avverrà a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione alle sopraindicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei punti di prelievo dichiarati dalle Amministrazioni ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna S.p.A. e/o le preposte Autorità adotteranno.

Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o



obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 144/07 e s.m.i.

In ogni Ordinativo di Fornitura saranno indicati, per ogni punto di prelievo, il luogo, le caratteristiche ed il quantitativo annuo presunto della fornitura.

Negli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni indicano il quantitativo annuo presunto, calcolato sul consumo storico dell'energia elettrica da parte dell'Amministrazione richiedente, da fornire per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, stipulati mediante emissione dei predetti Ordinativi, restando inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo dell'energia elettrica, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.

Le forniture sopra indicate devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, a **pena di esclusione**.

\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto risulta evidente che le prestazioni oggetto per la loro unicità non sono in alcun modo scindibili

## 2.2 Lotti, quantitativo massimo e valore stimato dell'Accordo Quadro

Il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro è il seguente:

Lotto	Descrizione	Quantitativo Massimo (GWh)	Valore stimato* (in Euro)
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia	310	54.100.000
2	Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna	520	92.800.000
3	Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata	580	109.200.000
4	Calabria, Sicilia	360	84.600.000
<b>Totale</b>		<b>1.770</b>	<b>340.700.000</b>

\* La stima, al netto della sola IVA, è effettuata per ogni lotto sulla base: dell'Ω vigente nelle regioni afferenti al lotto ponderato per i relativi volumi stimati; della media degli ultimi 12 mesi a consuntivo disponibili del PUNIndex; della stima degli oneri passanti e delle imposte.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno alla medesima nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

Tali quantitativi massimi presunti non sono vincolanti né per Consip, né per le Amministrazioni che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di Ordinativi di Fornitura inferiori a detti quantitativi e costituiscono soltanto un limite massimo di accettazione degli Ordinativi da parte del Fornitore; infatti, l'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione di Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo l'Accordo Quadro medesimo, le condizioni generali del contratto di fornitura concluso dalle singole





Amministrazioni che utilizzano il medesimo con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche prorogato, sia esaurito il predetto quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le quantità effettive da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza dei predetti quantitativi massimi, eventualmente incrementati, in base agli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno l'Accordo Quadro.

### **2.3 Durata dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro, per ogni Lotto ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di attivazione.

Nel caso in cui la quantità massima dell'Accordo Quadro, non sia stata ancora esaurita, tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno affidare Appalti all'operatore economico.

### **2.4 CIG**

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente:

- per il Lotto 1 CIG: **7134274D23**;
- per il Lotto 2 CIG: **7134296F4A**;
- per il Lotto 3 CIG: **7134309A06**;
- per il Lotto 4 CIG: **71343170A3**;

il contributo è dovuto per ciascun lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del lotto stesso. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

### **2.5 Costi per rischi da interferenza (dvri)**

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3ter del predetto decreto.

### **2.6 Verifiche ispettive**

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Accordo Quadro. Con riferimento a ciascun singolo lotto, il costo delle verifiche ispettive è a carico del Fornitore ed è pari a:

- Euro **4.000,00** per il Lotto 1;
- Euro **5.700,00** per il Lotto 2;



- Euro **6.150,00** per il Lotto 3;
- Euro **4.450,00** per il Lotto 4;

e comunque fino all'ammontare massimo pari allo 0,1% del valore degli ordinativi di fornitura emessi.

### **3 IL SISTEMA**

#### **3.1 Il Sistema**

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, la Committente, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a Consip tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo ( $10^{-6}$  secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di



accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

### **3.2 Gestore del Sistema**

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Consip S.p.A., la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

### **3.3 La registrazione al Sistema**

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale



strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Capitolato d'oneri di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 7, e le istruzioni presenti nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

## **4 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

### **4.1 Invio dell'offerta**

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a Consip S.p.A., attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara**, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Consip adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito o agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**



B – **Offerta economica**: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare, il cui contenuto è meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tutta la documentazione amministrativa e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: **Documentazione amministrativa** e le singole **Offerte economiche**, quanti sono i lotti per i quali si partecipa).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i *file* che compongono l'offerta, che non siano già in formato *.pdf*, devono essere tutti convertiti in formato *.pdf*.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.

Il Sistema utilizzato dalla Consip S.p.A. adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;



- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, **a pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

#### **4.2 Area comunicazioni**

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip lo riterrà opportuno, Consip invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo PEC, all'indirizzo indicato dal concorrente.

#### **4.3 Forma di partecipazione**

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *p*), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. *d*) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. *e*) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o



costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Pena l'esclusione dalla procedura, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

Si precisa che, a pena di esclusione, nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la mandataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura superiore rispetto alle mandanti/consorziate.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.. Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette *black list* di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. Consip effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle *black list* in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Saranno inoltre esclusi dal singolo lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

## **5 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **5.1 Documenti amministrativi da produrre**

Con riferimento alla "*Documentazione amministrativa*" il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso il Sistema i seguenti documenti:

1. documento di gara unico europeo (DGUE);
  2. documento di partecipazione alla gara;
  3. documento attestante il versamento del contributo all'ANAC;
  4. garanzia provvisoria;
- ove necessario:
5. documentazione relativa all'avvalimento;
  6. procura;
  7. documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale;
  8. atti relativi al RTI o Consorzio;





9. allegato/i,  
il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

## 5.2 Documento di gara unico europeo (d'ora in poi anche DGUE)

A **pena di esclusione**, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema nell'apposita sezione denominata "*DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente*" il Documento di gara unico europeo, in conformità al modello allegato al presente Capitolato d'Oneri.

Il DGUE dovrà sempre **a pena di esclusione** dalla procedura essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o in Consorzio, **a pena di esclusione** dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;  
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:
- iii) in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato digitalmente da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l'ausiliaria e caricato nella sezione del Sistema denominata "*Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie*");
- iv) in caso di subappalto, dalle subappaltatrici (in tal caso il documento dovrà essere firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri delle subappaltatrici e caricato nella sezione del Sistema denominata "*Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici*").

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*", come nel seguito meglio indicato. Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle linee guida eventualmente adottate dall'ANAC o eventualmente alle seguenti ulteriori istruzioni.

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000:

- a) il possesso di tutti i requisiti richiesti al **punto III.1.1 del Bando di gara** (Parte III e Parte IV del DGUE); con particolare riferimento al punto III.1.1 lett. a) il concorrente dovrà indicare nella Parte IV, Sezione A, n. 1): il numero di iscrizione al registro delle imprese e l'oggetto sociale;
- b) il possesso del/i requisito/i relativo/i alla capacità economico-finanziaria di cui al **punto III.1.2 del Bando di gara** (Parte IV Sezione B del DGUE); per "fatturato medio annuo" si intende il valore che si ricava dividendo l'importo del fatturato realizzato complessivamente dal concorrente negli esercizi finanziari considerati nel Bando di gara per il numero dei medesimi esercizi finanziari (Fatturato medio annuo = fatturato complessivo degli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara diviso 2);
- c) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante (Consip S.p.A.); si precisa in proposito che,





ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;

- d) l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto, **con indicazione delle prestazioni da subappaltare e della terna dei subappaltatori** (si precisa che, in tal caso, il DGUE di ogni subappaltatore, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV lett. A, n. 1, e alla parte VI);
- e) in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell'ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alle parti III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

\*\*\*

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente nei confronti di tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia: del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di



rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).

Si precisa inoltre che, nel caso di società con due soli soci – siano essi persone giuridiche o fisiche – in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi.

I reati di cui all'art 80, comma 1 non rilevano quando sono stati depenalizzati o quando è intervenuta la riabilitazione o quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

\*\*\*

Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

L'indicazione dei nominativi dei soggetti dell'art. 80, comma 3, sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto.

\*\*\*

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti *"Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"*.



In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione.

\*\*\*

In caso di partecipazione in forma aggregata, **a pena di esclusione:**

- i requisiti di partecipazione di cui al **punto III.1.1)** lett. a) e b) del Bando di gara dovranno essere posseduti e dichiarati:
  - i. da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
  - ii. da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
  - iii. dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
  - iv. da ciascuna impresa parte degli operatori di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il/i requisito/i di capacità economico-finanziaria del fatturato **di cui al punto III.1.2, del Bando di gara:**
  - i) in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere posseduto dall'operatore economico (es. RTI o Consorzio ordinario) nel suo complesso; in particolare, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura percentuale superiore rispetto a quella spesa da ciascuna delle altre imprese (mandanti /consorziate); resta inteso che ciascuna impresa dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio requisito; non è richiesta la coincidenza tra quota di requisito posseduto e quota di esecuzione delle prestazioni;
  - ii) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere posseduto dal Consorzio;
  - iii) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. potrà essere posseduto sia dal Consorzio (maturato in proprio), sia dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto; in ogni caso il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno precisare con quale modalità il Consorzio possiede il requisito. E' comunque vietato il cumulo del requisito derivante dall'utilizzo delle medesime commesse, o incarichi o contratti;

### 5.3 Documento di partecipazione

**A pena di esclusione**, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema nell'apposita sezione denominata "*Documento di partecipazione alla gara*" la dichiarazione conforme al modello allegato. Il Documento di partecipazione dovrà sempre **a pena di esclusione** dalla procedura essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o in Consorzio, **a pena di esclusione** dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare



l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi stabili.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*", come nel seguito meglio indicato. Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:

- la conoscenza del Patto di integrità allegato al presente Capitolato d'Oneri e l'impegno a sottoscriverlo in sede di stipula;
- se del caso, le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà l'AQ in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume, tenendo conto che la mandataria capogruppo dovrà, a pena di esclusione, eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo, dunque superiore rispetto alle mandanti/consorziate;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

\*\*\*

#### **5.4 Partecipazione a più lotti**

L'operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, **pena l'esclusione** del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, **a pena di esclusione**, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. In tal caso, il concorrente dovrà inserire al **PASSO 1** denominato "*Forma di partecipazione*" il **ruolo assunto** dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio ordinario (mandante/mandataria/consorziata), le **quote percentuali di ripartizione dell'oggetto** contrattuale e le **attività svolte** per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende partecipare.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente dovrà produrre un solo "*DGUE*" ed un solo "*Documento di partecipazione*";
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo "*DGUE*" ed un solo "*Documento di partecipazione*", in tal caso: (i) nel DGUE sarà specificato il ruolo



assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto; (ii) nel documento di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al **punto III.1.2** del Bando di gara, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere il requisito economico richiesto per la partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede il requisito in ragione del seguente ordine decrescente di quantità (GWh): Lotto 3, Lotto 2, Lotto 4, Lotto 1.

Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie provvisorie relative a due o più lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso della somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e provvisoria/e sulla base del seguente ordine decrescente di quantità (GWh): Lotto 3, Lotto 2, Lotto 4, Lotto 1.

## 5.5 Avvalimento

Secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante al raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione** dalla procedura, inviare e fare pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuale documentazione relativa all'avvalimento*" nell'ambito della *Documentazione amministrativa* i seguenti documenti:

- a) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
  - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente, verso Consip S.p.A. e verso le Pubbliche Amministrazioni, di messa a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro



e dei contratti attuativi derivanti dagli ordinativi di fornitura;

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- b) **Documento di gara Unico Europeo (DGUE)**, di cui al precedente paragrafo 4.2 (da caricare nella sezione apposita ivi indicata);
- c) **originale** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o **copia autentica notarile del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere **determinato nell'oggetto**, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e, quindi, di esclusione, l'indicazione specifica ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento. Le singole Amministrazioni eseguiranno in corso d'esecuzione dei contratti attuativi derivanti dagli ordinativi di fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dei suddetti contratti ed in particolare che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, **la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.**

Consip verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, **pena l'esclusione dalla gara.**

## **5.6 Pagamento del contributo all'ANAC**

Il concorrente prima della presentazione dell'offerta dovrà versare, a pena di **esclusione** dalla procedura e con le modalità che seguono dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al punto 2.4 del presente Capitolato d'Oneri, il contributo è dovuto per ciascun singolo lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del lotto stesso. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema:

- a) in caso di versamento *on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "*sistema di riscossione*", del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti - mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR



n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;

- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Il versamento è effettuato: nel caso di RTI costituito o costituendo, a cura dell'impresa mandataria; in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici; nel caso di Consorzi ordinari costituiti, dal Consorzio; nel caso di consorzio ordinario, dalla mandataria.

### 5.7 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare a Consip una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari ad:

- Euro **541.000,00** per il Lotto 1;
- Euro **928.000,00** per il Lotto 2;
- Euro **1.092.000,00** per il Lotto 3;
- Euro **846.000,00** per il Lotto 4,

**La cauzione dovrà avere validità fino al giorno 18.04.2018.**

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente mediante:

- a) cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Consip S.p.A.;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e non ancora concluso.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, **a pena di esclusione**:

- (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- (iii) la sua operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

- i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la Consip si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori,

oppure, in alternativa:





ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la Consip provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- (i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- (ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- (iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio,
- (iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio,
- (v) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, **a pena d'esclusione**, produrre, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo "albo" di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi derivanti dagli ordinativi di fornitura, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

Il suddetto impegno non deve essere prodotto in caso di microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nell'ipotesi di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Si precisa inoltre che dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Cauzione provvisoria e documentazione a corredo"* secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: (i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; (ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; **ovvero, in alternativa**;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: (i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; (ii) da





autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; (iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di cauzione provvisoria tramite bonifico bancario: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice IBAN IT 38 03069 03240 100000005558 e Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A.; (ii) dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre **a pena di esclusione** l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.

**La garanzia provvisoria copre e, pertanto, viene escussa per la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro, per ogni fatto del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, oppure, in caso di adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.**

#### **5.7.1 Eventuali riduzioni della garanzia**

L'importo della garanzia provvisoria indicato al paragrafo 5.7, può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

L'importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente formula:

$$C = Cb \times (1 - R1) \times (1 - R2) \times (1 - R3) \times (1 - R4)$$

Dove:

**C** = Cauzione

**Cb** = Cauzione base

**R1** = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

**R2** = riduzione

- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
- oppure del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

**R3** = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità



ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

**R4** = riduzione del 15% in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, ... nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

L'importo della cauzione sarà pertanto determinato, in funzione del possesso (**S**) o mancato possesso (**N**), da parte dell'offerente, di ciascun requisito, secondo quanto illustrato nella seguente tabella:

ISO 9000	Registrazione EMAS	Certificazione ambientale	Ecolabel	Inventario/ Impronta climatica	Importo cauzione (% cauzione base)
S	S	-	S	S	23,80%
S	S	-	S	N	28,00%
S	S	-	N	S	29,75%
S	S	-	N	N	35,00%
S	N	S	S	S	27,20%
S	N	S	S	N	32,00%
S	N	S	N	S	34,00%
S	N	S	N	N	40,00%
S	N	N	S	S	34,00%
S	N	N	S	N	40,00%
S	N	N	N	S	42,50%
S	N	N	N	N	50,00%
N	S	-	S	S	47,60%
N	S	-	S	N	56,00%
N	S	-	N	S	59,50%
N	S	-	N	N	70,00%
N	N	S	S	S	54,40%
N	N	S	S	N	64,00%
N	N	S	N	S	68,00%
N	N	S	N	N	80,00%
N	N	N	S	S	68,00%
N	N	N	S	N	80,00%
N	N	N	N	S	85,00%
N	N	N	N	N	100,00%

Il dettaglio, per ogni singolo lotto, degli importi delle cauzioni provvisorie declinato in relazione al possesso dei requisiti che consentono l'ottenimento del beneficio della riduzione, è disponibile nell'*Allegato 9 - Tabella riduzione cauzioni provvisorie* in formato Excel.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di:



- rating di legalità e rating d'impresa;
- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- certificazione *social accountability 8000*;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si precisa inoltre che :

- a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari /impronte/marchi/rating/attestazioni (d'ora in poi insieme "*requisiti*"), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o almeno una delle consorziate, sia/ano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre attraverso il Sistema nella apposita sezione denominata "*Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione*":

- copia informatica del/della certificazione ISO 9000/registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/certificazione ambientale 14001/inventario di gas ad effetto serra/ impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto /marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*)/ *rating* di legalità/modello organizzativo/certificazione *social accountability 8000*/sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001/certificazione UNI CEI EN ISO 50001/certificazione UNI CEI 11352 o certificazione ISO 27001 sopra indicati, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura;

**oppure**

- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso degli stessi, come riportato nella "*Documento di partecipazione*" sottoscritta digitalmente



da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

Consip S.p.A. si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, Consip S.p.A. chiederà un'integrazione del valore della garanzia.

#### **5.8 Procura**

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire a Consip con le modalità e nei termini perentori previsti, attraverso il Sistema nell'apposita sezione denominata *"Eventuali procure"*.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

#### **5.9 Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale**

In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato *"Documentazione amministrativa aggiuntiva"* i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **5.10 Atti relativi al RTI o Consorzio**

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi"*, copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi"*, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi"* copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare



esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

## 6 OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, **a pena di esclusione**, un'*Offerta economica* mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre. Tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "*Offerta economica*", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: (i) scaricata e salvata sul proprio PC; (ii) sottoscritta digitalmente.

Ciascun valore unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi.

Tutti gli importi offerti dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22 e dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola (es. Euro 250,35=). Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 19,456 Euro/MWh viene troncato in 19,45 Euro/MWh).

Il concorrente dovrà formulare prezzi unitari per le voci indicate nello Schema di offerta. In caso di mancato inserimento di un prezzo unitario il Sistema ne dà immediata evidenza di tale carenza/formulazione.

\*\*\*

Il Concorrente potrà corredare l'offerta producendo unitamente all'offerta economica e nella sezione del Sistema denominata "*Spiegazioni dell'offerta*", le "spiegazioni" di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo. La mancata produzione di tali spiegazioni non costituisce causa di esclusione dalla presente procedura.

Nell'*Offerta economica* il concorrente dovrà, tra l'altro manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara al punto IV.2.6.

L'Offerta Economica relativa a ciascun singolo Lotto per il quale si presenta offerta, dovrà essere, **pena l'esclusione** dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente



procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*" apposita documentazione probatoria come previsto al precedente paragrafo 5.8.

La documentazione che costituisce l'offerta economica per ogni lotto dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 672/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (*campo 4*: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. *d)* ed *e)* del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. *b)* ed *c)* del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (*campo 5*: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 05359681003);
- del codice ufficio o ente (*campo 6*: RCC);
- del codice tributo (*campo 11*: 456T) e descrizione del pagamento (*campo 12*: "*Imposta di bollo – Gara per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1934*").

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema nell'apposita sezione "*Comprova imposta di bollo*" copia informatica dell'F23.

Tutta la predetta procedura deve essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.

## **7 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

Per ciascun Lotto, l'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- **la prima fase**, che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula;
- **la seconda fase**, che si caratterizza per l'affidamento di ciascun singolo Appalto Specifico.

### **7.1 Aggiudicazione dell'Accordo Quadro**

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di un unico operatore economico con il quale verrà stipulato un Accordo Quadro per ogni Lotto.

### **7.2 Criterio di aggiudicazione dell'Accordo Quadro**

La gara, per ciascun singolo lotto della presente procedura, verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo - criterio economico R - ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. *b)* del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto la gara ha ad oggetto un bene indistinto (*commodity*) soggetto a limitate forme di commercializzazione standardizzate da parte degli operatori di mercato e sottoposto ad una stringente regolamentazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Il criterio economico R valuta le offerte pervenute in base ai ribassi offerti rispetto ai parametri  $\Omega$  del



Servizio di Salvaguardia per gli anni 2017 e 2018 nelle regioni afferenti ai lotti, come di seguito dettagliato per ogni singolo lotto.

**Per il Lotto 1** il criterio economico è il seguente:

$$R_{\text{Lotto1}} = 0,44 \cdot R_{\text{Lombardia}} + 0,56 \cdot R_{\text{Altre Regioni Lotto1}} + 0,10 V$$

dove:

- $R_{\text{Lombardia}}$  = Ribasso offerto dall'Impresa, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, rispetto al parametro  $\Omega$  per gli anni 2017 e 2018 nella regione Lombardia. Tale ribasso deve essere superiore al relativo ribasso minimo come evidenziato nella prima tabella del successivo paragrafo 7.3;
- $R_{\text{Altre Regioni Lotto1}}$  = Ribasso offerto dall'Impresa, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, rispetto al parametro  $\Omega$  per gli anni 2017 e 2018 nelle regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto. Tale ribasso deve essere superiore al relativo ribasso minimo come evidenziato nella prima tabella del successivo paragrafo 7.3;
- $V$  è il prezzo ( $\geq 0$ ) offerto dal concorrente, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, relativo all' "Opzione Verde - O.V.". Tale prezzo deve essere inferiore alla relativa base d'asta come evidenziato nella prima tabella del successivo paragrafo 7.3.

**Per il Lotto 2** il criterio economico è il seguente:

$$R_{\text{Lotto2}} = 0,62 \cdot R_{\text{Lazio}} + 0,38 \cdot R_{\text{Altre Regioni Lotto2}} + 0,10 V$$

dove:

- $R_{\text{Lazio}}$  = Ribasso offerto dall'Impresa, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, rispetto al parametro  $\Omega$  per gli anni 2017 e 2018 nella regione Lazio. Tale ribasso deve essere superiore al relativo ribasso minimo come evidenziato nella prima tabella del successivo paragrafo 7.3;
- $R_{\text{Altre Regioni Lotto2}}$  = Ribasso offerto dall'Impresa, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, rispetto al parametro  $\Omega$  per gli anni 2017 e 2018 nelle regioni: Marche, Sardegna, Toscana, Umbria. Tale ribasso deve essere superiore al relativo ribasso minimo come evidenziato nella prima tabella del successivo paragrafo 7.3;
- $V$  è il prezzo ( $\geq 0$ ) offerto dal concorrente, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, relativo all' "Opzione Verde - O.V.". Tale prezzo deve essere inferiore alla relativa base d'asta come evidenziato nella prima tabella del successivo paragrafo 7.3.

**Per il Lotto 3** il criterio economico è il seguente:

$$R_{\text{Lotto3}} = 0,47 \cdot R_{\text{Campania}} + 0,53 \cdot R_{\text{Altre Regioni Lotto3}} + 0,10 V$$

dove:

- $R_{\text{Campania}}$  = Ribasso offerto dall'Impresa, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, rispetto al parametro  $\Omega$  per gli anni 2017 e 2018 nella regione Campania. Tale ribasso deve essere superiore al relativo ribasso minimo come evidenziato nella seconda tabella del successivo paragrafo 7.3;





- $R_{\text{Altre Regioni Lotto3}}$  = Ribasso offerto dall'Impresa, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, rispetto al parametro  $\Omega$  per gli anni 2017 e 2018 nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia. Tale ribasso deve essere superiore al relativo ribasso minimo come evidenziato nella seconda tabella del successivo paragrafo 7.3;
- $V$  è il prezzo ( $\geq 0$ ) offerto dal concorrente, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, relativo all' "Opzione Verde - O.V." Tale prezzo deve essere inferiore alla relativa base d'asta come evidenziato nella seconda tabella del successivo paragrafo 7.3.

**Per il Lotto 4** il criterio economico è il seguente:

$$R_{\text{Lotto4}} = 0,35 \cdot R_{\text{Calabria}} + 0,65 \cdot R_{\text{Sicilia}} + 0,10 V$$

dove:

- $R_{\text{Calabria}}$  = Ribasso offerto dall'Impresa, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, rispetto al parametro  $\Omega$  per gli anni 2017 e 2018 nella regione Calabria. Tale ribasso deve essere superiore al relativo ribasso minimo come evidenziato nella seconda tabella del successivo paragrafo 7.3;
- $R_{\text{Sicilia}}$  = Ribasso offerto dall'Impresa, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, rispetto al parametro  $\Omega$  per gli anni 2017 e 2018 nella regione Sicilia. Tale ribasso deve essere superiore al relativo ribasso minimo come evidenziato nella seconda tabella del successivo paragrafo 7.3;
- $V$  è il prezzo ( $\geq 0$ ) offerto dal concorrente, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, relativo all' "Opzione Verde - O.V." Tale prezzo deve essere inferiore alla relativa base d'asta come evidenziato nella seconda tabella del successivo paragrafo 7.3.

Per ogni regione e per tutte le tipologie contrattuali di cui all'art. 2, comma 2, del TIT con la sola eccezione della *lettera a)* (cd. *utenze domestiche*), la differenza tra il parametro  $\Omega$  del Servizio di Salvaguardia per gli anni 2017 e 2018 e il relativo ribasso offerto costituirà lo *spread* unico da applicare alle seguenti quotazioni:

- "*Prezzo medio di acquisto per fasce orarie*" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, come meglio definito nell'All. 4 - Capitolato Tecnico al quale si rimanda, per le utenze multiorarie.
- parametro *PUNIndex* (come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico), per le utenze monorarie.

Per la modalità di certificazione dell' "Opzione Verde", si rinvia a quanto dettagliatamente disciplinato nel Capitolato Tecnico.

Il calcolo di  $R$ , per ogni lotto, sarà effettuato e reso visibile al concorrente automaticamente dal Sistema. Il valore di  $R$ , per ogni lotto, sarà arrotondato dal Sistema alla sesta cifra dopo la virgola (ad esempio: 8,0000009 verrà arrotondato a 8,000001).

Per ogni lotto per il quale si presenta offerta, tutti i valori  $R$  e  $V$  imputati dal concorrente nella compilazione dell'Offerta economica, saranno troncati automaticamente dal Sistema alla seconda cifra decimale.

Si precisa che, nel caso dovessero variare le condizioni economiche del Servizio Salvaguardia, anche a seguito dell'esperimento di un'asta per l'identificazione di un nuovo esercente del servizio, e qualora dette condizioni economiche risultassero migliorative, per le Amministrazioni Contraenti, rispetto ai





relativi *spread* applicati in esito alla presente procedura e competenti per territorio geografico di applicazione, trova applicazione quanto previsto all'art. 10, comma 26 dello Schema di Accordo Quadro.

### 7.3 Basi d'asta

Di seguito sono riportati:

- i ribassi minimi da offrire rispetto ai parametri  $\Omega$  del Servizio Salvaguardia per gli anni 2017 e 2018, espressi in Euro/MWh. Si precisa inoltre che i ribassi offerti non presentano un limite massimo;
- il valore a base d'asta del prezzo per l'Opzione Verde (O.V.) sempre espresso in Euro/MWh. Tale base d'asta rappresenta quindi il valore massimo che il fornitore può offrire per la suddetta voce. L' Opzione Verde è un corrispettivo *flat* non soggetto all'applicazione delle c.d. *perdite di rete standard*.

#### BASI D'ASTA - LOTTO 1, LOTTO 2

	[Euro/MWh]
<b>Ribasso minimo</b>	0,50
<b>Opzione Verde (O.V.)</b>	0,50

#### BASI D'ASTA - LOTTO 3, LOTTO 4

	[Euro/MWh]
<b>Ribasso minimo</b>	1,00
<b>Opzione Verde (O.V.)</b>	0,50

Si precisa che i corrispettivi contrattuali saranno calcolati con le modalità previste dal Capitolato Tecnico e che gli stessi **s'intendono comprensivi di ogni altro onere e spesa anche se non espressamente indicati**. Saranno esclusi dal singolo lotto i concorrenti che offrano:

- ribassi unitari rispetto ai parametri  $\Omega$  per gli anni 2017-2018, da intendersi in ogni caso comprensivi della prestazione dei servizi connessi, inferiori ai relativi ribassi minimi;
- quotazioni relative all' "Opzione Verde - O.V.", espresse in Euro/MWh e troncate alla seconda cifra decimale, superiori alla relativa base d'asta.

## 8 PROCEDURA DI GARA

### 8.1 Nomina Commissione e sedute

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal



Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

Consip S.p.A. nomina una Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate.

Nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, i membri della Commissione saranno scelti secondo le modalità della procedura pubblicata sul sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), nella sezione "*Società Trasparente*".

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **30/10/2017**, con inizio alle ore 15:00, dalla Commissione all'uopo nominata che si riunirà presso gli uffici della Consip S.p.A. in Via Isonzo, n. 19/E, in Roma, e procederà, **in seduta pubblica**, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e la circostanza che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono riscontrate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 3.1, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) sorteggio automatico tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e all'ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla medesima lettera e). Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia, mediante l'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, di cui sopra, sarà effettuato solo ove il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque; resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- c) successivamente, la Commissione procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la *Documentazione amministrativa* di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Commissione di gara, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e la Commissione procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alla successiva seduta pubblica di apertura delle offerte economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione presente nella *Documentazione amministrativa*.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità "essenziale" degli elementi e del DGUE (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica), la Commissione assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.**



Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

\*\*\*

La Consip S.p.A. e per essa la Commissione potrà comunque richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, **pena l'esclusione** dalla gara.

\*\*\*

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed economico-finanziari, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) gli atti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

\*\*\*

Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi - relativamente a ciascun singolo lotto - alla apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, relativamente a ciascun singolo lotto, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, gli *spread* offerti.

\*\*\*

Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà:

1. all'esame e verifica per ciascun lotto delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali sia accertata tale situazione, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016;
3. a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
4. in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, D.M. 28 ottobre 1985, sicchè sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità saranno successivamente definite dalla Consip;
5. alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta e alla verifica in ogni caso della presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Sub procedimento di verifica dell'anomalia**

Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le



offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione comunica al Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate.

Il Responsabile del procedimento, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, per lo svolgimento della verifica di congruità delle offerte può avvalersi della stessa Commissione di gara nominata dalla Consip. Ove non già presentate a Sistema secondo le modalità sopra descritte, sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni di produrre dettagliate giustificazioni sull'offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà **l'esclusione dalla gara**.

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito

\*\*\*

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## **8.2 Ulteriori regole e vincoli**

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Accordo Quadro e/o nel Capitolato Tecnico,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro;
- offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- offerte che siano giudicate anormalmente basse.

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76, DPR n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e saranno valutate ai sensi del medesimo articolo comma 5, lett. c).

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;



- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta valida;
- d) procedere all'aggiudicazione anche di un singolo lotto;
- e) non stipulare motivatamente l'Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Avcp n. 1 del 10/01/2008, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi, da annotare nel Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo alle singole Amministrazioni.

### **8.3 Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara**

Prima dell'aggiudicazione, di ogni lotto, la Consip procederà alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, e dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Consip procederà inoltre nei confronti del "sorteggiato" alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui al punto III.1.2 del Bando di gara.

La Consip chiederà ai suddetti concorrenti di voler produrre a comprova del requisito di cui al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000 del concorrente;

**ovvero**

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, in formato *.pdf*;

**ovvero**

- copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato *.pdf*;

**ovvero**

- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le



prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Tali documenti devono essere sottoscritti digitalmente dall'Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che abbiano dichiarato per il possesso del requisito sia quello posseduto dal Consorzio che quello posseduto dalle consorziate esecutrici e/o quello delle consorziate non esecutrici tramite avalimento, non potranno essere prodotti né le dichiarazioni del collegio sindacale o dei revisori né i bilanci; mentre potranno essere prodotti i documenti di cui alle precedenti lett. c) e d); dalla documentazione prodotta dovrà evincersi che il fatturato non è maturato per le medesime commesse, incarichi, contratti.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto come indicato al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, attraverso l'invio in formato elettronico tramite il Sistema nell'apposita sezione e/o via pec all'indirizzo che sarà comunicato tempestivamente al concorrente.

Ove tale termine non fosse rispettato oppure nel caso in cui fosse necessario formulare chiarimenti o richiedere integrazioni rispetto a quanto prodotto sarà, successivamente, fissato un termine perentorio non superiore a dieci giorni, il cui mancato rispetto comporterà l'**esclusione** dalla gara.

L'**esclusione** sarà disposta anche qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta.

La Consip procederà, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Contestualmente alla richiesta della documentazione sopra indicata, la Consip S.p.A. chiederà al primo concorrente posizionato nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto di produrre, entro **15 giorni**, una dichiarazione, resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, come indicati al precedente paragrafo 5.2, nonché, in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonché il nominativo dei soggetti come individuati al precedente paragrafo 5.2.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:

- i) in caso di RTI e Consorzi ordinari da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- iii) dall'impresa ausiliaria, in caso di avalimento;
- iv) in caso di subappalto, da ogni impresa subappaltatrice.

Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato, successivamente, un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'**esclusione** dalla gara.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le



cariche di cui all'art. 80, comma 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliarie, subappaltatori) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l).

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel "*Documento di Gara Unico Europeo*" e nel "*Documento di Partecipazione*" producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Consip S.p.A. si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e le operazioni societarie.

\*\*\*

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Consip effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.

#### **8.4 Accesso agli atti all'esito della procedura di gara**

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. Consip garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che la Consip in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.

### **9 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA**

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:

nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:





- a) dichiarazione, conforme all'Allegato 10 "*Facsimile Dichiarazione familiari conviventi*", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e subappaltatori);
- b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle surrichiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate. Si rappresenta, altresì, che: (i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordinativo di Fornitura come previsto nello Schema di Accordo Quadro; (ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 100 del presente Capitolato d'oneri; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 6 del presente Capitolato d'oneri, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia in favore della Consip S.p.A. a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive effettuate da Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, secondo le modalità, importi e condizioni indicate nel paragrafo 1.6 del presente Capitolato d'oneri di gara;
- c) idonea documentazione che attesti il Sistema di certificazione dell'Opzione Verde di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico;
- d) rappresentazione grafica da rendersi in formato cartaceo A4, con mantenimento delle proporzioni rispetto alle dimensioni reali, di un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde e relativa, eventuale, licenza d'uso.

È in facoltà dell'aggiudicatario presentare in luogo della garanzia definitiva di cui alla precedente lettera a) e della garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive di cui alla precedente lettera b) un unico documento comprovante la prestazione di una garanzia di importo corrispondente alla somma degli importi stabiliti per le suddette garanzie, secondo le modalità e condizioni indicate rispettivamente alle citate lettere a) e b).

In caso di RTI e di Consorzi:

- la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d) dovrà essere presentata:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e





per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere *b)* e *c)* del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio stesso.
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel "*Documento di partecipazione*", ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.

Scaduto il termine sopra menzionato, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Inoltre, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario è tenuto a:

- compilare il catalogo elettronico sulla base del modello messo a disposizione da Consip con i prodotti/servizi oggetto di Accordo Quadro;
- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dagli aggiudicatari, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato *.pdf* riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema.

Si ricorda che se l'aggiudicatario intenda utilizzare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'Accordo Quadro di cui all'art. 105 comma 3 lett. c bis) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovrà produrli, in originale o copia autentica, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Consip S.p.A. si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla **revoca dell'aggiudicazione**.

Ove Consip non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli artt. 30 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque)-e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata. Resta salvo quanto previsto al paragrafo 7.1.

In ogni caso, Consip potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Con l'aggiudicatario di ciascun singolo lotto verrà stipulato un Accordo Quadro, conforme allo



Schema di Accordo Quadro allegato al presente Capitolato d'oneri.

Successivamente, Consip comunicherà l'avvenuta stipulazione dell'Accordo Quadro di ciascun singolo lotto con l'aggiudicatario.

## 10 GARANZIA

### 10.1 Garanzia definitiva

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% dell'importo complessivo offerto, in favore di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni che utilizzano l'Accordo Quadro. Per ogni singolo lotto, l'importo complessivo offerto al netto della sola IVA, è determinato dal prodotto tra la stima del prezzo complessivo offerto – definito come di seguito – e il quantitativo massimo del lotto. La stima del prezzo complessivo offerto, per ogni singolo lotto, è pari alla somma delle seguenti componenti:

- del rispettivo *spread*, espresso in Euro/MWh, risultante dall'applicazione della seguente formula:
  - per il Lotto 1 =  $17,59 - R_{\text{Lotto1}}$ ;
  - per il Lotto 2 =  $21,52 - R_{\text{Lotto2}}$ ;
  - per il Lotto 3 =  $31,37 - R_{\text{Lotto3}}$ ;
  - per il Lotto 4 =  $78,12 - R_{\text{Lotto4}}$ ;
- 51,99 Euro/MWh pari alla media dei valori assunti dal *PUNIndex* nei 12 mesi intercorrenti - a ritroso - tra agosto 2017 e settembre 2016 compresi;
- 105 Euro/MWh pari alla stima dei costi c.d. *passanti* e delle imposte relativi al periodo di pubblicazione.

L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo offerto per il *Lotto X* di Euro 1.000.000,00.

#### *Esempio di calcolo per il Lotto X*

Importo complessivo offerto	€ 1.000.000,00	
Ribasso rispetto al Valore Stimato	24%	
Cauzione base	5%	€ 50.000,00
dal 10% al 20% del ribasso	$10 \times 1\% \times \text{Importo complessivo offerto}$	€ 100.000,00
dal 20% al 24% del ribasso	$4 \times 2\% \times \text{Importo complessivo offerto}$	€ 80.000,00
<b>IMPORTO FINALE GARANZIA</b>	<b>€ 230.000,00</b>	

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro dei contratti di fornitura derivanti dagli ordinativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più



all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, la violazione degli obblighi del Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia deve essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 5 del Capitolato D'oneri (Modello 1)**.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A..

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/ attestazioni/rating) previsti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 5.6 del presente Capitolato d'oneri.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti di fornitura con l'emissione del certificato di verifica di conformità e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità trimestrale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore alla Consip S.p.A. dei certificati di verifica di conformità attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, relativi a ciascun singolo Contratto di Fornitura, da parte delle Amministrazioni.



## 10.2 Garanzia per le verifiche ispettive

Il Fornitore, al momento della stipula dell'Accordo Quadro, è inoltre tenuto a costituire in favore della Consip S.p.A. una fideiussione a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

L'importo della predetta garanzia è a carico del Fornitore, ed è pari a:

- Euro **4.000,00** per il Lotto 1;
- Euro **5.700,00** per il Lotto 2;
- Euro **6.150,00** per il Lotto 3;
- Euro **4.450,00** per il Lotto 4;

Tale garanzia può essere costituita a scelta dell'aggiudicatario in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Consip S.p.A.. In caso di contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario presso la bancario Intesa Sanpaolo avente codice IBAN IT 38 0 03069 03240 100000005558 e Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A. intestato alla Consip S.p.A.

La garanzia può altresì essere prestata nelle forme e dai soggetti sopra indicati rispetto alla garanzia definitiva.

La predetta garanzia dovrà essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 5 – Modello 2** del Capitolato d'onori.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

Si procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore alla Consip S.p.A. delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive.

## 11 APPALTI SPECIFICI

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, per ogni Lotto, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare gli Appalti Specifici (II fase) in favore dell'unico operatore affidatario dell'Accordo Quadro entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso mediante l'emissione dei propri Ordinativi di Fornitura (ODA).

Quest'ultimo, il cui contenuto viene definito nello schema di Accordo Quadro, dovrà tra le altre cose prevedere:

- il quantitativo stimato della fornitura;
- l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura.

Il Contratto di fornitura si perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro.

## 12 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti imposti dal comma 1 e dal comma 4 del medesimo articolo, e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni e



della Consip S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE;
- b) dopo la stipula del Contratto, il Fornitore deve depositare presso la Consip originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- c) l'aggiudicatario (Fornitore) unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre:
  - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
  - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni comprese nell'AQ e indicate nel DGUE ad Imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell'AQ per lo specifico Lotto.

Le Amministrazioni provvederanno ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Accordo Quadro allegato.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario è comunque tenuto a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, la prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 3 lett. *c-bis*) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'AQ. I relativi contratti sono depositati alla stazione



appaltante **prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'AQ.**

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito la "Legge"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

#### **Finalità del trattamento**

- I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da Consip S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro stesso.
- Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

#### **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

#### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003. I dati "giudiziari" di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa. Con la partecipazione alla presente iniziativa, il Fornitore acconsente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio di Consip, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale,



relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b) e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente".

#### **Diritti del concorrente/interessato**

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

#### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail [esercizio.diritti.privacy@consip.it](mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it)

#### **Consenso del concorrente/interessato**

Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

### **14 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'AQ, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. n. 190/2012.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'AQ, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it).

### **15 REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA**

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso





secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'onori di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'onori di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## **16 ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- *Allegato 1 - Documento unico di gara*
- *Allegato 2 - Documento di partecipazione*
- *Allegato 3 - Schema di AQ, Condizioni generali, nonché "Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore"*
- *Allegato 4 - Capitolato Tecnico (e relativo allegato)*
- *Allegato 5 - Faccsimile di garanzie per la stipula dell'AQ (Mod. 1 e Mod. 2)*





- *Allegato 6 - Modello di dichiarazione di avvalimento*
- *Allegato 7 - Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione*
- *Allegato 8 - Patto di integrità*
- *Allegato 9 - Tabella riduzione cauzioni provvisorie*
- *Allegato 10 - Dichiarazione familiari e conviventi*

**Consip S.p.A.**  
*Ing. Cristiano Cannarsa*  
(L'Amministratore Delegato)